



COMUNE DI PADOVA
SEGRETERIA GENERALE
REGISTRO ORDINANZE
N. 24 DEL 30/04/2020

Settore Verde, Parchi e Agricoltura Urbana

Via N. Tommaseo, 60 - 35131 - Padova

tel. 049.8204475 - fax 049.8207126

Codice Fiscale 00644060287

mail verdepubblico@comune.padova.it - PEC verde@pec.comune.padova.it

Oggetto: Misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica COVID-19. Ordinanza contigibile ed urgente di chiusura temporanea dei parchi gioco di Padova e divieto di utilizzo dei giochi collocati nei parchi

IL SINDACO

CONSIDERATO che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO in particolare il D.P.C.M. 10 aprile 2020 avente ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale." che si poneva come obiettivo di carattere generale l'evitare il formarsi di assembramenti di persone e prevenire ogni occasione di possibile contagio;

VISTA l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 40 del 13 aprile 2020, avente ad oggetto "misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni." che consentiva l'attività motoria purché in forma individuale ed in prossimità della propria abitazione e nel rispetto della distanza di almeno due metri da ogni altra persona;

VISTO il DPCM del 26 aprile 2020 avente ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale." il quale all'art. 1 dispone alle lettere:

d) è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera;

e) l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto di quanto previsto dalla lettera d), nonché della distanza di sicurezza interpersonale di un metro; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera; le aree attrezzate per il gioco dei bambini sono chiuse;

f) non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto; è consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività;

CONSIDERATO che, con i provvedimenti suddetti, viene posto l'obiettivo generale di evitare il formarsi di assembramenti di persone ed evitare ogni occasione, salvo che per stretta necessità, di possibile contatto con conseguente potenziale contagio;

PRESO ATTO che il D.P.C.M. del 26 aprile 2020 all'articolo 1 comma e) consente l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici;

PRESO ATTO che il D.P.C.M. del 26 aprile 2020 all'articolo 1 comma e) dispone la chiusura delle aree attrezzate per il gioco dei bambini e al comma f) non consente di svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto;

CONSIDERATO che sul territorio sono stati individuati 18 parchi gioco, aree in cui la funzione prevalente è il gioco per i bambini e le bambine;

CONSIDERATO che sul territorio sono presenti numerose aree gioco non recintate all'interno dei principali parchi e giardini del territorio comunale;

RITENUTO necessario disporre, in conformità al D.P.C.M. del 26 aprile 2020, il divieto di accesso, a tutti i parchi gioco e il divieto di utilizzo dei giochi collocati nei giardini e aree verdi comunali della Città di Padova;

CONSIDERATO che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D. Lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale;

VISTO l'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

ORDINA

a) L'interdizione all'accesso, dei parchi gioco riportati nella seguente lista:

Quartiere	Localizzazione	Denominazione parco giochi
1	VIA SANT'EUFEMIA	PARCO GIOCHI CITTA' DEI BAMBINI
1	VIA PASTORI	PASTORI
2	VIA TIZIANO ASPETTI	PARCO GIOCHI CAMPANULA
2	VICOLO ASPETTI	BORGOMAGNO
2	VIA PIAGGI	PARCO SAN CARLO
3	VIA LANARI	GIARDINO SIEPE CAMPESTRE
3	VIA M. GIULIANI E DALMATI	GIARDINO ESPERANTO
3	VIA MONSIGNOR FORTIN	GIARDINO I PRATI DI PADOVA
4	VIA BUZZACCARINI	PARCO GIOCHI DEI BIMBI
4	VIA PARUTA	SANTA RITA
4	VIA DEL COMMISSARIO	COMMISSARIO
4	VIA PIO X	PARCO PERLASCA
4	VIA GOZZANO	GIARDINO IBISCO
4	Via GIACINTI/COMINO	AREA GIOCHI GIACINTI
5	VIA DIVISIONE FOLGORE	FOLGORE DELLE ORTENSIE
6	VIA CROCE VERDE	SARMAR EST
6	VIA DEI COLLI	DEI COLLI
6	VIA PASINATO	PULLE/PASINATO

b) Il divieto di utilizzo dei giochi collocati nei parchi, giardini e aree verdi comunali della Città di Padova;

c) Da mandato di esecuzione al competente Settore Verde Parchi e Agricoltura Urbana;

AVVERTE CHE

- il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e produce i propri effetti con la pubblicazione all'albo pretorio comunale;
- l'inottemperanza alle prescrizioni contenute nel presente provvedimento comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 4 del Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19;

INFORMA

- A norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso il provvedimento può essere proposto ricorso per vizi di legittimità, entro 60 giorni dalla notifica al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, ovvero, entro 120 giorni dalla stessa data con ricorso straordinario al Capo dello Stato.
- Il presente provvedimento verrà pubblicato sull'albo pretorio "on line" dell'Ente.

- Il presente provvedimento viene trasmesso in conoscenza all'Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Padova ed alla Questura di Padova, al Comando Provinciale dei Carabinieri di Padova, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza per l'eventuale applicazione da parte degli organi di polizia statale e al Comando della Polizia Locale.

IL SINDACO
Sergio Giordani